



Focus on

***INTERMEDIARI: BEST
PRACTICES PER LE PROCEDURE
DI ADEGUATA VERIFICA
RAFFORZATA SULLE PERSONE
POLITICAMENTE ESPOSTE***

Marzo 2018

www.lascalaw.com

www.iusletter.com

Milano | Roma | Torino | Bologna | Firenze | Venezia | Vicenza | Padova | Ancona

redazione@iusletter.com



1. Premessa

“L'utilizzo dei fondi ottenuti illecitamente da soggetti che ricoprono (o hanno ricoperto in un recente passato) cariche pubbliche a seguito di reati quali la corruzione, la concussione o il peculato, può anche tradursi in riciclaggio”¹.

Questa circostanza assume un ruolo di rilevanza nella normativa di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, ossia il D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come da ultimo modificato dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90. In particolare, la norma in questione impone ai soggetti obbligati di applicare procedure di adeguata verifica rafforzata, nel caso in cui i clienti e/o i relativi titolari effettivi siano Persone Politicamente Esposte² (indicate con l'acronimo inglese di PEPs – *Politically Exposed Persons*), al fine di analizzare l'origine dei fondi da loro utilizzati e valutare la coerenza delle operazioni poste in essere con il profilo economico/patrimoniale del cliente.

È opportuno segnalare come la definizione di PEP sia cambiata nel tempo. Infatti, le originarie disposizioni del D.lgs. 231/2007 imponevano questi obblighi solo in caso di PEPs residenti all'estero. Successivamente, il Provvedimento di Banca d'Italia del 3 aprile 2013, in materia di adeguata verifica della clientela, ha richiesto agli intermediari di estendere l'ambito di applicazione anche alle PEPs residenti in Italia (le c.d. “PEPs domestiche”).

L'impostazione utilizzata da Banca d'Italia è stata recepita dal legislatore, infatti, con il decreto di recepimento della IV Direttiva, viene ampliata la definizione di PEPs in maniera da sottoporre anche i soggetti residenti in Italia, in via automatica, agli obblighi di adeguata verifica rafforzata.



1. Gli obblighi nei confronti delle PEPs

In caso di rapporti continuativi o operazioni occasionali con PEPs la “normativa antiriciclaggio” prevede misure rafforzate di adeguata verifica le quali, sostanzialmente immutate dal 2008, consistono nel:

- definire procedure per determinare se il cliente sia una PEP;
- ottenere l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire un rapporto continuativo con tali clienti;
- adottare le misure necessarie per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo e nell'operazione;
- assicurare un monitoraggio costante e rafforzato del rapporto continuativo.

Questi obblighi non erano estranei agli intermediari in passato, infatti, il già citato Provvedimento di Banca d'Italia del 2013 prescrive, per ciascun intermediario, l'obbligo di definire procedure per verificare se il cliente o il titolare effettivo rientrino nella nozione di PEP. A tal fine, i destinatari, oltre a ottenere le pertinenti informazioni dal cliente, si avvalevano, e si avvalgono tuttora, di ulteriori fonti, quali ad esempio siti internet ufficiali delle autorità dei Paesi di provenienza, database commerciali, etc.

In particolare, il Provvedimento condizionava l'avvio o la prosecuzione del rapporto continuativo all'autorizzazione del Direttore generale ovvero da una persona che svolga una funzione equivalente oppure da persona appartenente all'alta direzione a ciò delegata (ad esempio, Direttore centrale preposto alla linea di business cui appartiene il prodotto o il servizio bancario richiesto). Attualmente, la dicitura “Direttore generale” non compare più nel nuovo D.lgs. 231/2007, facendo generico riferimento a “*soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di soggetti che svolgono una funzione equivalente*”. Tuttavia, la *ratio* è la medesima: le figure coinvolte nell'*iter* autorizzativo devono essere di grado elevato, con l'esclusione della facoltà di delegare soggetti che si collocano in posizioni intermedie.



Ancora, il controllo costante nel corso del rapporto va effettuato in misura più intensa di quella applicata ai rapporti caratterizzati da un più basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Al fine di verificare le modalità con cui gli intermediari adempiono gli obblighi di cui sopra, Banca d'Italia, nel I semestre del 2017, ha condotto alcune ispezioni tematiche dirette a verificare: (i) gli assetti organizzativi, (ii) di controllo e (iii) le procedure adottate per dare attuazione agli obblighi di misure rafforzate sulle PEPs.

Al riguardo, le risultanze hanno fatto emergere criticità riguardanti:

- il governo e i controlli di questo fattore di rischio;
- l'utilizzo incompleto o non accorto delle fonti informative, procedure e processi aziendali non propriamente definiti e condivisi ai vari livelli di organizzazione;
- un approccio formale e non approfondito nella relazione con il cliente.

Pertanto, Banca d'Italia ha pubblicato, in data 23 gennaio 2018, una Comunicazione³ con lo scopo di rendere note le “*best practices*” in materia di adeguata verifica sulle PEPs, la cui adozione può migliorare l'efficacia e l'efficienza della gestione dei rischi ai fini antiriciclaggio e dei relativi presupposti. “*Banca d'Italia si attende il superamento delle prassi improprie e auspica che gli intermediari tengano conto delle buone prassi nel predisporre o rivedere politiche e procedure adottate per l'adeguata verifica rafforzata sulle PEPs*”.

2. Definizione di procedure

L'art. 25, comma 4, D.lgs. 231/2007 impone ai soggetti obbligati di definire procedure per determinare se il cliente sia una PEP. Per una efficace valutazione dei rischi, è opportuno che gli organi aziendali forniscano i principi generali di gestione, anche per accrescere la sensibilità sul tema da parte di tutto il personale.



A tal proposito, una buona prassi consiste nel predisporre una policy di gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in caso di PEPs, la quale deve essere approvata dall'organo con funzione di supervisore strategica.

È opportuno che nella *policy*:

- sia esplicitamente trattato il tema delle PEPs tra le ipotesi rilevanti ad alto rischio;
- siano definiti principi generali di gestione dei rischi associati a tale categoria;
- siano fissati i tempi e i modi di rendicontazione sull'esposizione dell'intermediario a questa tipologia di rischi.

Tuttavia, non basta sensibilizzare il personale riguardo la particolare tipologia di rischio che potrebbe insorgere nell'eseguire una operazione o instaurare un rapporto continuativo con una PEP, occorre, altresì, che le procedure, alle quali i dipendenti fanno riferimento per assolvere i propri obblighi, siano chiare e precise.

Fra le buone prassi rilevano la definizione di norme interne che prevedono procedure articolate in fasi aziendali per le quali viene attribuita evidenza dei ruoli e delle responsabilità delle singole funzioni aziendali interessate (rete, Funzione Antiriciclaggio, Alta Dirigenza). In questo modo, il personale è consapevole dei ruoli e delle responsabilità delle varie funzioni aziendali e, conseguentemente, compiere scelte consapevoli.

È, altresì, opportuno che le procedure siano corredate da schemi comportamentali, esemplificazioni operative (ad esempio, liste di documenti da acquisire, controlli da effettuare) e tempistiche di intervento. Queste procedure vanno chiaramente distinte da quelle di adeguata verifica ordinaria per sottolineare la specialità e la rilevanza dei rischi in cui l'intermediario potrebbe incorrere nell'instaurare un rapporto con una PEP. In virtù di questo, il personale sarà "guidato" con consapevolezza nell'adempimento dei propri obblighi: saprà quali sono i comportamenti anomali che potrebbero dar luogo a ipotesi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, e saprà, altresì, quali sono i documenti da chiedere o i controlli da effettuare.



3. Individuazione delle PEPs

Una delle modalità per l'individuazione delle PEPs è rappresentata dalla compilazione, da parte del cliente, di un questionario in cui, tra le diverse domande, riporta quella relativa alla sussistenza dello status di PEP. Tuttavia, gli intermediari non possono fare esclusivo affidamento sulle dichiarazioni risultanti dal questionario, pertanto dovranno ottenere tutte le informazioni utili a profilare il cliente come PEP, ad esempio, tramite siti internet ufficiali delle autorità dei Paesi di provenienza, nonché tramite database commerciali.

È, quindi, molto importante condurre un'attività di verifica che agevoli l'individuazione delle PEPs, sia nella fase di instaurazione del rapporto, che in quella di successivo monitoraggio, utilizzando tutte le informazioni disponibili a livello aziendale ed extra-aziendale.

A tal proposito, buone prassi per l'individuazione si basano su verifiche che, utilizzando in modo accorto i database, ne sfruttano i risultati per arricchire l'analisi con ulteriori approfondimenti.

In particolare:

- in fase di accensione del rapporto, costituisce valore aggiunto l'eventuale conoscenza diretta del cliente da parte della rete e la raccolta di informazioni rilevanti (anche di tipo informale), facendo leva sulla collaborazione dello stesso cliente nel fornire dati utili per chiarire la propria posizione e disegnare la rete di relazioni familiari e d'affari;
- in fase di monitoraggio dei rapporti esistenti, le informazioni sull'assunzione o le modifiche allo status di PEPs possono derivare dallo sfruttamento del patrimonio informativo interno all'azienda (ad es., informazioni raccolte in fase di istruttoria per la concessione di operazioni di finanziamento, questionario MiFID ove rilevante, etc.) ovvero essere desunte da fonti esterne aperte (ad es., liste pubbliche, internet).

È evidente, dunque, come sia necessaria un'attenta attività da parte dell'intermediario. Sovente, le informazioni più rilevanti sono quelle di tipo informale e, pertanto, il dipendente che ha il rapporto diretto con il cliente deve ottenerne il più possibile al fine di avere una panoramica completa sul profilo dello stesso.



Al fine di agevolare l'opera di individuazione, è auspicabile un'interfaccia automatica tra le anagrafiche aziendali e i database in uso.

4. Classificazione del rischio

Per classificazione del rischio si intende l'attribuzione di un grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo alla PEP.

Un'efficace classificazione del rischio non può basarsi su un'applicazione meccanicistica degli obblighi di legge, essendo opportuna una piena comprensione dell'esposizione ai rischi derivante dall'instaurazione di tali rapporti, anche tenendo presenti legami non espressamente considerati dalla legge.

Al riguardo, rientra tra le buone prassi l'adozione di sistemi di attribuzione automatica dei punteggi di rischio in modo da assegnare alle PEPs, e i soggetti collegati, classi di rischio elevate. Inoltre, l'attribuzione alle PEPs di un generalizzato profilo di "rischio alto" risulta coerente con i principi di sana e prudente gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Può essere utile stabilire collegamenti diretti tra le anagrafiche aziendali e gli applicativi informatici deputati alla valutazione del rischio per escludere la possibilità di interventi manuali che possano determinare riduzioni surrettizie o non volute dei livelli di rischio.

La portata innovatrice del documento di Banca d'Italia riguarda l'estensione della classificazione del "rischio alto" anche ai soggetti che hanno legami con le PEPs.

In particolare, è consigliabile che gli intermediari valutino l'opportunità della propagazione della classificazione a "rischio alto" a soggetti che intrattengono legami con le PEPs senza averne lo status (ad es., co-titolari di conto, delegati/deleganti). In questa prospettiva, al co-titolare di un conto con una PEP, potrà essere attribuito, qualora sussistano i presupposti, un "rischio alto": la classificazione del rischio attribuita alla PEP si trasmette anche al soggetto a questa collegato.



5. Origine del patrimonio e dei fondi impiegati

Tra gli obblighi previsti dall'art. 25, comma 4, D.lgs. 231/2007, compare anche quello di verificare l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati da parte del cliente PEP. Gli intermediari, non solo dovranno acquisire le informazioni sui fondi utilizzati nello svolgimento della relazione d'affari, ma le informazioni dovranno estendersi anche a contesti estranei alla relazione stessa.

L'adeguata verifica rafforzata, infatti, deve comprendere lo screening dell'intero patrimonio della PEP, avendo riguardo al volume e all'origine, in maniera tale da valutare se le operazioni siano coerenti e ragionevoli con il profilo economico-patrimoniale dello stesso.

Così, rientra tra le buone prassi condurre indagini esaustive tramite approfondimenti basati sulla collaborazione del cliente, sia su informazioni tratte da fonti terze.

In particolare, è raccomandabile l'utilizzo di schede di raccolta delle informazioni in sezioni concernenti:

- origine dei fondi utilizzati nel rapporto;
- situazione economica (fonti di reddito) e patrimoniale del cliente;
- situazione lavorativa, economica e patrimoniale di familiari rientranti nella nozione di PEP;
- eventuali relazioni d'affari rilevanti ai fini della normativa (ad es., partecipazioni societarie).

Inoltre, è opportuno che dette schede:

- contengano anche sezioni valutative volte alla formulazione di giudizi di merito da parte degli addetti al processo;
- siano adeguatamente compilate e corredate da documentazione a supporto da richiedere al cliente o acquisita presso fonti pubbliche (ad es., dichiarazione dei redditi, bilanci, dichiarazioni e attestati provenienti da altri soggetti obbligati), nel rispetto della vigente normativa in tema di tutela dei dati personali.

Nelle *more* della conclusione del processo di adeguata verifica dovrebbero essere applicati blocchi operativi ai rapporti (tanto allo sportello, quanto *online*).



6. Controlli frequenti in fase di monitoraggio

Gli obblighi di adeguata verifica rafforzata vanno condotti con maggior frequenza ed estensione rispetto a quelli ordinari.

In particolare, è necessario che l'intermediario ponga in essere controlli volti a consentire il continuo monitoraggio del rapporto.

Per le PEPs vanno assicurati controlli e verifiche più penetranti e frequenti rispetto a quanto avviene per gli altri tipi di clientela. Sotto questa luce, le prassi rilevano come gli intermediari più virtuosi effettuano una complessiva valutazione della posizione del cliente, quanto meno, con cadenza annuale. Essi, inoltre, verificano il permanere delle condizioni relative allo status di PEP e analizzano, con approccio critico, l'operatività del cliente per valutarne la coerenza con il relativo profilo economico/patrimoniale.

Rientra tra le buone prassi condurre approfondimenti sulle operazioni del cliente e il patrimonio informativo che l'intermediario ha accumulato sul medesimo. È opportuno che vengano “incrociate” tutte le informazioni, sfruttando tanto i dati presenti in azienda (ad es. informazioni raccolte in fase di istruttoria per la concessione di operazioni di finanziamento, questionario MiFID), quanto quelli desunti da fonti esterne (ad es. internet).

Le valutazioni in sede di monitoraggio del rapporto devono essere adeguatamente motivate. Questo significa che non si deve trattare di una mera riproposizione degli adempimenti effettuati in sede di apertura del rapporto, bensì si deve avere riguardo alla valutazione della storia del rapporto, con il fine di verificare la permanenza o la modifica delle condizioni che consentono la prosecuzione del rapporto stesso in base alle prescrizioni normative.

7. Il sistema di controlli

Un sistema di controlli efficace ed efficiente consente di migliorare eventuali lacune delle procedure adottate, ai fini di una migliore valutazione e mitigazione del rischio. In questo senso, alle funzioni di controllo viene attribuito un ruolo chiave: il conseguimento degli obiettivi che



Banca d'Italia si prefigge deve passare necessariamente attraverso un buon funzionamento del sistema di controlli di linea.

Le verifiche effettuate dai controlli di linea sono connesse con il procedimento conoscitivo dell'adeguata verifica e devono assicurare la completezza e l'affidabilità delle fasi di acquisizione ed elaborazione dei dati, attesa la loro crucialità ai fini del rispetto della normativa e della valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo⁴.

▪ I controlli di primo livello

Il controllo della corretta esecuzione delle procedure di adeguata verifica sulle PEPs a un livello approssimativo ai diretti responsabili degli adempimenti può costituire un utile presidio per intercettare e correggere tempestivamente le prassi scorrette.

Tuttavia, è necessario fare attenzione a che i controlli non siano meri adempimenti formali, ma devono essere eseguiti con criteri di merito rilevanti per la valutazione del rischio effettivo.

Le buone prassi dei controlli di primo livello possono fare leva su modalità e strumenti da utilizzare, come:

- i blocchi informatici che impediscono il passaggio ad una fase successiva se non risulta completata la precedente;
- la valorizzazione del ruolo e dei poteri del responsabile di linea;
- l'attribuzione di poteri di verifica a strutture di coordinamento della rete, che vanno, altresì, dotate di risorse adeguate;
- l'introduzione di strumenti automatici per il monitoraggio dei tempi di esecuzione degli adempimenti.



▪ La Funzione Antiriciclaggio

La Funzione Antiriciclaggio non solo partecipa attivamente all'espletamento delle procedure di adeguata verifica sulle PEPs, ma ha anche un ruolo centrale nel garantire l'adeguatezza e la funzionalità delle procedure stesse. Data la specializzazione delle attività, tale Funzione assume un ruolo coesistente nel risolvere quesiti e incertezze interpretative sul rispetto degli obblighi di legge e sul corretto adempimento delle procedure di adeguata verifica.

Rientra tra le buone prassi che la Funzione Antiriciclaggio sia proattiva nel condurre periodiche valutazioni mirate sulla funzionalità delle procedure di adeguata verifica sulle PEPs, anche sfruttando strumenti di controllo direzionale (ad es., cruscotti e *tableaux de board*). Le verifiche dovrebbero avere un carattere sostanziale e non limitarsi ad un mero riscontro del rispetto dell'*iter* procedurale, privilegiando un vaglio critico della capacità valutativa della rete. La Funzione Antiriciclaggio dovrebbe, altresì, farsi parte attiva nel promuovere attività di sensibilizzazione e formazione delle altre funzioni aziendali sul tema.

Alla luce di quanto scritto, non basta dunque che sia adempiuto l'obbligo previsto dal Provvedimento di Banca d'Italia del 2011⁵ secondo cui *“la funzione può essere chiamata a svolgere le attività di rafforzata verifica della clientela nei casi in cui – per circostanze oggettive, ambientali e/o soggettive – appaia particolarmente elevato il rischio di riciclaggio. Laddove tale compito venga attribuito alle strutture operative, il responsabile antiriciclaggio verifica l'adeguatezza del processo di rafforzata verifica condotto dalle strutture di linea, sottoponendo ad attento controllo tal processo e i relativi esiti”*. Occorre, infatti, che le verifiche siano mirate a verificare il contenuto sostanziale delle attività di valutazione, e non, invece, a verificare il mero rispetto formale degli adempimenti da seguire.

▪ L'Internal Audit

La funzione di Audit contribuisce in modo determinante alla funzionalità dei processi di adeguata verifica sia per rilevare anomalie e disfunzioni, sia per offrire consulenza al costante miglioramento delle procedure.



È opportuno che la programmazione dei controlli in materia di antiriciclaggio svolti dall'*Internal Audit* prenda espressamente in considerazione le PEPs, elaborando una metodologia in grado di verificare l'effettivo grado di pregnanza degli adempimenti effettuati. Le verifiche, ove necessario, possono prevedere un *follow-up* in materia di adeguata verifica sulle PEPs.

Claudio Saba

Trainee

Team Regulatory

c.saba@lascalaw.com

